



Protocollo di Intesa

tra

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

Ministero della cultura,

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria

e

Comune di Rieti

PER

la tutela e la valorizzazione dei beni mobili di interesse culturale conservati presso l'ex Istituto

Strampelli sito in Rieti, alla Via Casette n. 1



Il giorno 4 del mese di luglio dell'anno 2023, in Roma, presso la sede del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono convenuti:
il Dott. Salvatore Pruneddu, Direttore Generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito denominato MASAF;
il Dott. Luigi La Rocca, Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Ministero della cultura, di seguito denominato MIC;
il dott. Stefano Vaccari, Direttore generale del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito denominato CREA,
il Dott. Daniele Sinibaldi, Sindaco del Comune di Rieti.

Premesso che

- con Regio Decreto n. 292 del 06.06.1907, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno D'Italia n. 136 del 10.06.1907, è stata istituita a Rieti, in via Casette, n.1, "una stazione sperimentale di granicoltura (...)", diretta dal Prof. Nazareno Strampelli fino all'epoca della sua morte (1942);
- con D.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318 e ss.mm.ii., all'art. 1, è stato istituito, fra gli altri, l'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo con sede in Firenze, che è subentrato alla Stazione Sperimentale di Granicoltura di Rieti, soppressa ai sensi dell'art. 3 del suindicato D.P.R.;
- presso il sopra citato Istituto sono stati trasferiti anche i beni esistenti in Rieti originariamente in possesso dell'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura (cfr. art. 3 - D.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318 e ss.mm.ii.), identificato formalmente solo dall'anno 1979, quale Sezione Operativa Periferica, già denominata "*Mineralogia del Suolo*" e successivamente identificata come sezione di "*Conservazione del Suolo*";
- l'Istituto sperimentale per la Cerealicoltura è subentrato all'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura che è stato soppresso, come si legge di seguito: "*il patrimonio dell'Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura di Roma, ad eccezione dei beni di cui l'Istituto medesimo dispone in Montagnana (Padova), Rieti e Battipaglia (Salerno), è devoluto all'Istituto sperimentale per la Cerealicoltura*" (cfr. art. 10 - D.P.R. 23 novembre 1967 n. 1318);
- con il Decreto n. 88 del 27.04.2017, l'Azienda "Colle San Pastore" è stata assegnata al Centro CREA-IT, senza fare alcun riferimento all'ex Stazione



Granaria di Rieti che, invece, permane fra i beni immobili afferenti al Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, CREA-ZA;

- con il Decreto n.737 del 13.07.2017, il CREA ha disposto l'assegnazione dell'ex Stazione Granaria di Via Casette n. 1 al Centro CREA-IT e dell'Azienda "Colle San Pastore" di Via Settecamini (di proprietà del CREA) al Centro CREA-ZA;
- i locali in questione, che hanno ospitato il Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, CREA-IT, sono identificati al Catasto del Comune di Rieti come di seguito riportato: Catasto Fabbricati, foglio 88 e 89, particelle 17, 18, 19, 20 e 67; Catasto Terreni, particelle 24, 25, 22, 23, 35, 36, 26 e 37;
- il già menzionato immobile è stato nella disponibilità del CREA fino al 18 dicembre 2020, data in cui il CREA ha provveduto alla riconsegna dei locali in questione all'Agenzia del Demanio;
- all'interno dell'immobile sono attualmente conservati beni mobili di interesse culturale facenti parte della Collezione Museale Strampelli, in particolare le spighe di grano, le ampole con le sementi, i libri, il busto e lo studio di Strampelli con i suoi mobili e arredi;

Considerato che

- i beni mobili che costituiscono la Collezione Museale Strampelli rientrano nel patrimonio del CREA;
- l'immobile ospitante tali beni, a seguito del sisma che ha colpito la provincia di Rieti nel 2016, risulta danneggiato e non mantenuto e, di conseguenza, non risulta possibile la tutela e la valorizzazione dei beni mobili ivi ubicati;
- il MASAF è disponibile a ospitare in via temporanea e valorizzare la Collezione nella sua sede di Roma, via XX Settembre n. 20;
- il MIC – tenuto conto delle prioritarie esigenze di tutela dell'immobile e dei beni di interesse culturale in esso conservati; data l'origine e la natura del complesso immobiliare, nato in funzione di un'articolata attività di "filiera" legata alla coltura e all'esperienza scientifica sulle sementi e all'ibridazione del frumento da parte dell'agronomo e genetista nonché fondatore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura Nazareno Strampelli (1866-1942) e al suo particolare legame con il principe Ludovico Potenziani, suo principale patrocinatore, e la città di Rieti; preso atto delle peculiarità storiche e dell'eccezionale interesse culturale per la storia della cerealicoltura dei beni immobili e mobili in questione; considerata l'indissolubilità di quello che rappresenta a tutti gli effetti un "insieme composito" e dello stretto rapporto di tale patrimonio con il capoluogo sabino, che ha

consentito a Strampelli di effettuare le sue ricerche e resistette più di altre all'introduzione dei suoi grani; vista la necessità di garantire la sicurezza dei beni mobili con i criteri conservativi previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D .Lgs. 42/2004) – acconsente al trasferimento temporaneo, sotto la propria sorveglianza e secondo le modalità che verranno di seguito specificate, dei beni mobili costituenti la Collezione Museale Strampelli presso la sede del MASAF.

Ciò premesso

attesa la rilevanza degli interessi istituzionali espressi dalle Amministrazioni coinvolte, nonché la valenza del progetto finalizzato alla valorizzazione del patrimonio scientifico dei beni della collezione di Nazareno Strampelli, in considerazione del valore storico-artistico e scientifico-culturale degli stessi, le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto le premesse.

Articolo 2

Obiettivi del Protocollo

1. Gli obiettivi del presente Protocollo d'intesa sono:
 - Tutelare e accrescere il livello di sicurezza dei beni mobili e del materiale scientifico custodito presso l'allora Istituto Strampelli sito in Rieti alla Via Casette n. 1 attraverso il temporaneo trasferimento presso la sede del MASAF di Roma fintantoché non vi saranno le condizioni per la restituzione di tali beni presso la sede originaria di conservazione.
 - Garantire le migliori forme di valorizzazione dei beni mobili di cui sopra nonché accrescere la fruibilità e l'interesse culturale e scientifico degli stessi, che saranno di seguito meglio identificati e descritti e che saranno custoditi presso i locali del MASAF.

Articolo 3

Impegni del MASAF

1. Il MASAF si impegna all'individuazione e all'allestimento dei locali in cui sarà ospitata e custodita, nonché tutelata e valorizzata nel rispetto

dell'ordinamento e delle peculiarità storiche, la Collezione di Nazareno Strampelli presso la propria sede sita in Roma, alla Via XX Settembre n. 20. Il MASAF provvederà al suddetto allestimento mediante le dotazioni ordinarie previste dal bilancio del Ministero.

2. Il MASAF si impegna a concedere al CREA un contributo, finalizzato alla realizzazione delle attività e delle strutture necessarie, i cui importi e modalità di erogazione saranno determinati all'esito della valutazione da parte della Direzione generale dello sviluppo rurale.
- 3.

Articolo 4

Impegni del CREA

1. Il CREA si impegna ad attuare le procedure necessarie per consentire il trasferimento temporaneo dei beni mobili della Collezione Strampelli dall'ex istituto sito in Rieti, alla Via Casette n. 1 presso i locali individuati dal MASAF e presso gli ulteriori locali messi a disposizione dal CREA nel rispetto delle disposizioni a tutela dei beni impartite dal MIC - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti con particolare riferimento alla movimentazione, imballaggio e trasporto ad opera di un operatore specializzato nei trasporti di opere d'arte con adeguata copertura assicurativa;
2. Ai fini di cui al comma 1, il CREA presenta un progetto al MASAF e inizierà a darvi attuazione dopo la comunicazione da parte del MASAF relativa all'approvazione del progetto e alla determinazione del relativo contributo.
3. Il CREA con il coordinamento del Dott. Nicola Pecchioni, in ragione della competenza specifica nell'ambito della cerealicoltura, e del personale del CREA che sarà individuato, provvederà alla catalogazione dell'intera Collezione (anche con l'ausilio di immagini fotografiche) e in particolare alla classificazione del materiale di rilevanza tecnico-scientifica da condividere formalmente anche con la Soprintendenza competente.

Articolo 5

Impegni del MIC

1. Il MIC si impegna a:
 - Autorizzare e vigilare sulle attività di movimentazione, spostamento e trasporto dei beni mobili sia presso la sede del MASAF sia, nel

momento in cui vi saranno le condizioni per il ritorno, presso la sede originaria di conservazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia che saranno assicurate dai soggetti attuatori.

- Seguire le fasi di elaborazione delle proposte allestitive ed approvare il progetto che sarà predisposto dal MASAF finalizzato alla valorizzazione della Collezione Nazareno Strampelli.

Articolo 6

Tavolo Tecnico Operativo

1. Al fine di dare attuazione e puntuale esecuzione agli impegni assunti dalle Parti, è costituito un Tavolo Tecnico Operativo, di seguito "Tavolo", istituito dal MASAF entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Il Tavolo, che si riunirà presso la sede del MASAF, è composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie appositamente incaricati.

Articolo 7

Durata e disposizioni generali

Il presente Protocollo ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e verrà tacitamente prorogato, salvo formale disdetta di una delle Parti da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza stabilita.

Articolo 8

Controversie

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Tavolo tecnico operativo ai sensi dell'articolo 7, punto 2, lett. c). A tal fine, il Tavolo dovrà essere convocato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle Parti.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, nelle controversie tra MASAF e CREA è competente il foro di Roma.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,



trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e dalla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su notizie, informazioni e documenti di carattere riservato di cui dovessero venire a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 12, comma 7, D.L. n. 82/2021.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il presente Protocollo redatto in quattro originali, uno per ciascuna delle Parti, si compone di n. 7 facciate, e viene confermato e sottoscritto dalle Parti in calce ed a margine degli altri fogli.

Letto, approvato e sottoscritto

Ministero della Cultura

Ministero dell'Agricoltura, della
Sovranità alimentare e delle
Foreste

CREA

Comune di Rieti